DISPOSIZIONI PER IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE REGOLATA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE

Art. 14

Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2013, N. 2.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2013, non più in vigore dal 2 febbraio 2013 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore
Estremi	Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Capo	II — Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-286-2005/art-14-qualificazione-iniziale-e-formazione-periodica-dei-conducenti/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it